



COMUNE DI TRECCHINA
(*Provincia di Potenza*)

R E G O L A M E N T O
PER
LA DISCIPLINA DELLE FORME DI
PARTECIPAZIONE POPOLARE
ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE

INDICE

TITOLO I – ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

Capo I – Istanze

Art. 1 (OGGETTO)

Art. 2 (Istanze)

Art. 3 (Modalità di presentazione)

Art. 4 (Esito e comunicazioni)

Capo II – Petizioni

Art. 5 (Petizioni)

Art. 6 (Numero minimo di firme e promotori)

Art. 7 (Raccolta delle firme)

Art. 8 (Autenticazione delle firme)

Art. 9 (Deposito della petizione ed esame ai fini dell'ammissibilità)

Art. 10 (Trattazione della petizione)

Art. 11 (Decisione)

Art. 12 (Comunicazione)

CAPO III - PROPOSTE

Art. 13 (Proposte)

Art. 14 (Numero minimo di firme e promotori)

Art. 15 (Collaborazione degli uffici)

Art. 16 (Raccolta delle firme, autenticazione, deposito, ammissibilità, istruttoria, decisione e comunicazione)

TITOLO II - CONSULTE TERRITORIALI

Art. 17 (Consulte Territoriali)

TITOLO III - REFERENDUM

Capo I - Norme generali

Art. 18 (Referendum consultivo e propositivo)

Art. 19 (Oneri a carico del Comune - Propaganda per il referendum)

Capo II - Iniziativa del Referendum

Art. 20 (Iniziativa del referendum)

Art. 21 (Raccolta delle firme)

Art. 22 (Autenticazione delle firme)

Art. 23 (Deposito delle firme)

Capo III - Ammissione e indizione del Referendum

Art. 24 (Verifica di regolarità)

Art. 25 (Giudizio di legalità, ammissibilità e procedibilità)

Art. 26 (Indizione dei referendum)

Art. 27 (Effetto sospensivo)

Capo IV - Svolgimento delle operazioni di voto, scrutinio, proclamazione dei risultati.-

Art. 28 (Aventi diritto al voto)

Art. 29 (Competenze della Giunta Municipale)

Art. 30 (Schede)

Art. 31 (Scrutinio)

Art. 32 (Ufficio comunale per i referendum e proclamazione dei risultati)

Art. 33 (Effetti)

Art. 34 (Norma di rinvio)

**TITOLO I
ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE**

**CAPO I
ISTANZE**

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina le forme della partecipazione popolare all'Amministrazione locale, nell'ambito dell'attività amministrativa del Comune, attraverso istanze, petizioni, proposte, consulte territoriali, referendum, in

conformità alle norme di cui al Titolo II dello Statuto del Comune.

Art. 2 (Istanze)

1. Le istanze, di cui all'art. 51 dello Statuto, sono volte a sollecitare l'intervento dell'Amministrazione comunale in determinate materie e concernono questioni di carattere specifico e particolare, pur non essendo necessariamente dirette ad ottenere un provvedimento amministrativo determinato.

Art. 3 (Modalità di presentazione)

1. Le istanze vanno indirizzate al Sindaco.

2. Sono sottoscritte dal presentatore o dai presentatori. Le istanze presentate in carta semplice, pur sottoscritte dai presentatori, che non contengono l'indicazione del cognome, nome, data e luogo di nascita e residenza sono archiviate. Le firme relative alle istanze devono essere autenticate nelle forme di legge.

3. All'atto della presentazione, l'Ufficio Protocollo generale rilascia una ricevuta.

Art. 4 (Risposta all'istanza)

1. Il Sindaco provvede direttamente sulle istanze tramite gli Uffici e Servizi comunali competenti.

2. Un funzionario appositamente incaricato dal Segretario Generale assume la responsabilità dei procedimenti relativi alle istanze.

3. Il Sindaco entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta è tenuto a fornire esauriente risposta, indirizzata e trasmessa al firmatario e depositata presso l'Ufficio protocollo generale, nonché trasmessa d'ufficio, unitamente alla richiesta, ai Capigruppo Consiliari.

CAPO II

PETIZIONI

Art. 5 (Petizioni)

1. Le petizioni sono intese a sollecitare l'intervento dell'Amministrazione comunale per la migliore tutela di interessi collettivi o diffusi in materie determinate o per questioni specifiche e particolari. La loro presentazione è soggetta alle formalità previste negli articoli seguenti.

2. Esse vengono esaminate dalla Giunta o dal Consiglio, secondo la rispettiva competenza.

Art. 6 (Numero minimo di firme e promotori)

1. E' richiesto un numero minimo di cento sottoscrizioni.

2. La dichiarazione di presentazione della petizione deve espressamente indicare i nominativi ed il recapito dei promotori. Essi costituiscono la delegazione con la quale saranno tenuti tutti i rapporti conseguenti alla presentazione della petizione. In mancanza, si considerano promotori i primi tre sottoscrittori.

Art. 7 (Raccolta delle firme)

1. Chi intende promuovere una petizione ha l'onere di raccogliere le firme necessarie per l'ammissibilità della stessa.

2. Per ogni sottoscrittore deve essere chiaramente riportato il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita e la residenza.

3. Le firme sono apposte su fogli in ciascuno dei quali deve essere riprodotto il testo della petizione.

Art. 8 (Autenticazione delle firme)

1. Le firme dei sottoscrittori della petizione devono essere autenticate. L'autenticazione è

collettiva, foglio per foglio, e deve indicare, oltre alla data, il numero delle firme contenute nel foglio.

2. Possono autenticare i soggetti indicati dalle vigenti norme in materia di consultazioni elettorali comunali.

3. Il pubblico ufficiale che procede all'autenticazione dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito di apporre la propria firma. In tale caso il pubblico ufficiale autentica la firma dei due testimoni. Della dichiarazione dell'interessato è redatto apposito verbale che viene allegato al foglio nel quale sono riportate le generalità dell'elettore.

Art. 9 (Deposito della petizione ed esame ai fini dell'ammissibilità)

1. A cura dei promotori, la petizione viene depositata mediante consegna presso l'Ufficio Protocollo generale, il quale ne rilascia ricevuta, ovvero viene presentata a mezzo del servizio postale.

2. Il Segretario Generale, od un funzionario appositamente delegato, effettua l'esame di ammissibilità delle petizioni, accertando il numero delle sottoscrizioni e la regolarità delle relative autenticazioni, nonché la riferibilità della petizione alle funzioni del Comune. Lo stesso funzionario provvede ad acquisire le valutazioni tecniche degli uffici competenti entro 30 giorni dalla ricezione ed è responsabile del procedimento.

Art. 10 (Trattazione della petizione)

1. Il Consiglio, attraverso la competente Commissione consiliare, e la Giunta possono invitare i promotori a fornire chiarimenti e precisazioni.

2. Ai fini istruttori, ove necessario, richiedono ulteriori pareri, valutazioni e proposte degli

Uffici e Servizi comunali competenti per materia.

3. La data della seduta in cui l'argomento sarà trattato viene tempestivamente comunicata ai promotori, tramite il funzionario di cui all'articolo 9.

Art. 11 (Decisione)

1. La Giunta o il Consiglio adottano sulla petizione motivata decisione nel termine di 90 giorni dal deposito. Tale termine decorre dalla data del timbro a calendario apposto sulla petizione all'atto della consegna diretta o del ricevimento tramite il servizio postale.

2. Decorso il suddetto termine, l'argomento è obbligatoriamente iscritto all'ordine del giorno delle adunanze della Giunta o del Consiglio, a partire da quella immediatamente successiva.

3. Per le pronunce del Consiglio comunale si osservano, in quanto compatibili, le modalità previste per la trattazione delle mozioni.

Art. 12 (Comunicazione)

1. La decisione viene comunicata ai promotori a cura del funzionario di cui all'articolo 9.

2. L'organo decidente, qualora lo ritenga opportuno per il particolare rilievo dell'argomento oggetto della petizione, può disporre che la decisione presa venga divulgata attraverso la stampa o altri mezzi di comunicazione, aggiuntivi alla pubblicazione mediante affissione all'albo pretorio.

CAPO III PROPOSTE

Art. 13 (Proposte)

1. Le proposte, di cui all'art. 53 dello Statuto, sono dirette a promuovere interventi

dell'Amministrazione comunale in materie di competenza del Consiglio comunale.

2. Esse devono essere redatte in forma di proposta di deliberazione ed indirizzate al Sindaco e/o al Presidente del Consiglio comunale.

3. La presentazione delle proposte è soggetta alle formalità stabilite negli articoli che seguono.

4. Se la proposta ha per oggetto l'adozione di un provvedimento di natura regolamentare, tale proposta deve essere redatta in articoli.

Art. 14 (Numero minimo di firme e promotori)

1. Le proposte devono essere sottoscritte da almeno il 25% del corpo elettorale, così come indicati nell'art. 53 dello Statuto.

2. Per la dichiarazione di presentazione della proposta e l'individuazione dei promotori si applicano le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 6 del presente Regolamento.

Art. 15 (Collaborazione degli Uffici)

1. A richiesta dei promotori, gli Uffici e Servizi comunali competenti forniscono gli elementi e le informazioni utili alla migliore formulazione tecnica della proposta e allo stesso fine assicurano l'accesso ai dati e documenti in loro possesso, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento sul diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi del Comune.

Art. 16 (Raccolta delle firme, autenticazione, deposito, ammissibilità, istruttoria, decisione e comunicazione)

1. Per la raccolta e l'autenticazione delle firme, nonché per il deposito, l'ammissibilità, l'istruttoria e la decisione della proposta e relativa comunicazione ai promotori, si applicano le modalità previste per le petizioni dagli

articoli 7 e successivi del Capo II del presente Regolamento.

TITOLO II

CONSULTE TERRITORIALI

Art. 17 (Consulte territoriali)

1. Il Comune riconosce e promuove gli organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale: a tal fine istituisce le consulte territoriali.

2. Tali organismi svolgono funzioni di indirizzo, su consultazione da parte dell'amministrazione comunale, di proposizione amministrativa nei confronti degli organi del Comune.

3. Le consulte territoriali formulano proposte e programmi afferenti le realtà della zona di riferimento da trasmettere al Consiglio comunale, il quale dovrà comunque provvedere al loro esame e discussione nella seduta antecedente l'approvazione del bilancio di previsione.

4. Apposito regolamento disciplina il numero dei membri delle rispettive consulte, le modalità di designazione, il funzionamento, le attribuzioni, lo svolgimento e la pubblicità dei lavori.

TITOLO III

REFERENDUM

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 18 (Referendum consultivo, propositivo)

1. Ai sensi dell'art. 59 dello Statuto, il Sindaco è tenuto ad indire referendum consultivo o propositivo, su atti del Comune, quando ne facciano richiesta:

a) il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri componenti, per il referendum consultivo;

b) Il 25% del corpo elettorale.

2. Con il referendum consultivo gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a piani, programmi, interventi, progetti ed ogni altro atto, provvedimento, indirizzo o iniziativa riguardante materie di competenza locale, per consentire agli organi comunali di assumere le determinazioni di competenza dopo aver verificato gli orientamenti della comunità. Il referendum consultivo, ai sensi dell'art. 59, comma 3, dello Statuto, non può, in ogni caso, trattare atti riguardanti tributi e tariffe.

3. Ai sensi dell'art. 59, comma ..., dello Statuto, il referendum propositivo, che può riguardare esclusivamente atti di competenza del Consiglio comunale, non può trattare questioni attinenti le seguenti materie: nomine o deliberazioni concernenti persone fisiche; contributi od agevolazioni; bilancio; mutui; prestiti e tributi; sanzioni amministrative; atti riguardanti il personale del Comune; Statuto comunale; Regolamento del Consiglio comunale; Regolamento di Contabilità; attività amministrativa vincolata da leggi statali e regionali.

Art. 19 (Oneri a carico del Comune - Propaganda per il referendum)

1. Tutte le spese necessarie per lo svolgimento delle operazioni relative al referendum, successive alla sua indizione, sono a carico del Comune, comprese quelle di allestimento di appositi spazi per l'affissione di manifesti ed altri stampati informativi.

2. Ogni altra spesa informativa è a carico dei promotori e di coloro che partecipano alla competizione.

3. Il numero e l'ubicazione, corrispondenti alla

precedente consultazione elettorale nazionale, nonché la delimitazione, il riparto e l'assegnazione degli spazi sono deliberati dalla Giunta entro il trentesimo giorno precedente l'apertura della consultazione.

4. Agli spazi informativi per il referendum possono accedere il Comitato promotore, partiti ed associazioni che presentino istanza nel termine perentorio di tre giorni prima di quello indicato al comma 3, nonché il Sindaco e i gruppi politici rappresentati in Consiglio comunale senza spese per il Comune. La propaganda referendaria è esente da diritti d'affissione.

CAPO II

INIZIATIVA DEL REFERENDUM

Art. 20 (Iniziativa del referendum)

1. Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere la richiesta di referendum, i promotori costituiti in Comitato, in numero non inferiore a dieci, devono depositare apposita comunicazione al Sindaco, precisando il domicilio eletto.

2. I promotori devono essere iscritti nelle liste elettorali del Comune.

3. La comunicazione deve indicare in modo chiaro e sintetico i termini del quesito che si intende sottoporre alla votazione popolare, in modo che possa esprimersi sullo stesso, in alternativa, un voto favorevole o un voto contrario. Ogni comunicazione deve avere per oggetto un solo quesito. I promotori possono allegare alle comunicazioni apposite memorie, volte ad illustrare lo scopo e gli obiettivi dell'iniziativa referendaria.

4. La comunicazione può essere depositata dal 1 gennaio al 30 settembre di ciascun anno.

Art. 21 (Raccolta delle firme)

1. La raccolta delle firme avviene a cura dei promotori, dal giorno successivo al deposito di cui al precedente articolo.

2. Per la raccolta delle firme devono essere usati fogli recanti all'inizio di ogni facciata, a stampa o con stampigliatura, il quesito formulato con l'istanza di cui all'articolo 20.

3. I fogli devono essere presentati a cura dei promotori, o di qualsiasi altro elettore del Comune, alla Segreteria Generale del Comune per la vidimazione, consistente nell'apposizione del bollo e della data dell'Ufficio e della firma del funzionario preposto. Il funzionario li restituisce entro due giorni dalla presentazione.

Art. 22 (Autenticazione delle firme)

1. Accanto alle firme devono essere indicati per esteso il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore. L'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Trecchina formate ai sensi dell'art. 23 dello Statuto comunale è accertata d'ufficio.

2. Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate. L'autenticazione è collettiva, foglio per foglio, e deve indicare, oltre alla data, il numero delle firme contenute nel foglio.

3. Possono autenticare i soggetti indicati dalle vigenti norme in materia di consultazioni elettorali comunali.

4. L'autenticazione delle firme effettuata dal Segretario Generale o suo delegato o dai funzionari incaricati dal Sindaco è esente da spese.

5. Il pubblico ufficiale che procede all'autenticazione, dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta, o comunque impedito, di apporre la propria firma. In tale caso il pubblico ufficiale autentica la firma di due testimoni. Della dichiarazione dell'interessato è redatto apposito verbale, che

viene allegato al foglio nel quale sono riportate le generalità dell'elettore.

Art. 23 (Deposito delle firme)

1. Il deposito con unico atto, presso la Segreteria Generale del Comune, dei fogli contenenti le firme vale come richiesta di referendum. Esso deve essere effettuato da almeno tre dei promotori, i quali dichiarano al funzionario che riceve i fogli il numero delle firme che appoggiano la richiesta. Del deposito, a cura del medesimo funzionario, si dà atto mediante redazione di processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato ai presentatori a prova dell'avvenuto deposito.

2. Il deposito dei fogli contenenti le firme deve comunque essere effettuato non oltre centoventi giorni dalla data di deposito della comunicazione di cui al precedente art. 20. Qualora il termine cada in giorno non lavorativo, esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

3. In caso di mancata osservanza del termine di cui al comma precedente, il procedimento s'intende concluso senza possibilità di ulteriore corso.

CAPO III

AMMISSIONE E INDIZIONE DEL REFERENDUM

Art. 24 (Verifica di regolarità)

1. Il Segretario Generale del Comune, entro 10 giorni dal deposito, verifica la regolarità della richiesta di referendum con esclusivo riferimento al numero minimo ed alla validità delle sottoscrizioni, nonché all'osservanza dei termini di deposito delle firme.

2. L'esito della verifica di regolarità della richiesta di referendum è immediatamente comunicato ai promotori.

Art. 25 (Giudizio di legalità, ammissibilità e procedibilità)

1. Il giudizio di legalità, ammissibilità e procedibilità del referendum, è attribuito alla Commissione Affari Istituzionali, che si pronuncia, entro trenta giorni dal deposito della richiesta di referendum di cui al precedente art. 23, con il voto concorde dei due terzi dei propri componenti.

2. Nel giudizio di legalità di cui al precedente comma, ai fini dell'ammissibilità e della procedibilità dell'iniziativa del referendum, vengono considerati i contenuti del quesito che s'intende proporre e ne viene accertata la compatibilità con i limiti disposti dal presente Regolamento.

3. La Commissione Affari Istituzionali può decidere di assegnare ai promotori un termine, non inferiore a 20 giorni, per presentare per iscritto memorie sulle illegittimità emerse, ovvero rettifiche od integrazioni del quesito. In tal caso resta sospesa la decorrenza del termine di cui al primo comma.

4. Alla scadenza del termine assegnato, la Commissione decide definitivamente sulla base del testo contenente le rettifiche o integrazioni accettate dai promotori ovvero, in caso contrario, in base al quesito originariamente presentato. In caso di mancato raggiungimento del quorum di cui al comma 1, la decisione viene assunta da un Collegio arbitrale presieduto dal Segretario Generale e composto, oltre che da questi, da due (cittadini) esperti in materie giuridiche estratti a sorte nell'ambito di una lista di quindici nominativi designati dal Consiglio Comunale a maggioranza dei due terzi, da un rappresentante del comitato promotore, da un rappresentante nominato dal Presidente del Tribunale, da due rappresentanti del Consiglio Comunale di cui uno di maggioranza e uno di minoranza. Il Collegio, convocato dal Presidente del Consiglio comunale,

esprime la propria decisione entro 20 giorni dalla sua convocazione. Tale decisione è adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

5. Ai componenti del Collegio arbitrale spetta un gettone di presenza di ammontare pari a quello corrisposto ai Consiglieri comunali ed un rimborso spese, per chi risiede in altro Comune, da calcolarsi in base al trattamento di missione dei dipendenti pubblici.

6. Dell'esito del procedimento di ammissibilità è dato annuncio mediante affissione di apposito avviso all'Albo pretorio del Comune per la durata di 30 giorni.

Art. 26 (Indizione dei referendum)

1. Il referendum non può avere luogo in coincidenza con le elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali.

2. Entro sessanta giorni dalla data di ammissione del referendum, la Giunta Municipale, in base all'ordine cronologico di deposito delle richieste dichiarate ammissibili, delibera l'indizione del referendum, fissando il periodo di svolgimento delle operazioni di voto, compreso tra il cinquantesimo e settantesimo giorno successivo.

3. La delibera di indizione dei referendum viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio. Tale delibera deve essere adeguatamente pubblicizzata anche mediante l'impiego di mezzi di comunicazione di massa, ivi compresi quelli informatici.

Art. 27 (Effetto sospensivo)

1. L'indizione del referendum ha effetto sospensivo sull'adozione, da parte dell'Amministrazione comunale, di provvedimenti con oggetto riconducibile a quello da sottoporre a referendum, salvo che adottati provvedimenti recanti

innovazioni sostanziali e corrispondenti alla volontà espressa dai firmatari.

CAPO IV

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO, SCRUTINIO, PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

Art. 28 (Aventi diritto al voto)

1. Hanno diritto al voto gli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Trecchina.
2. Le votazioni per il referendum si svolgono a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
3. Entro il quinto giorno libero antecedente il primo giorno della consultazione, al domicilio di ciascun elettore deve essere consegnato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali. I certificati che non sia stato possibile consegnare a domicilio potranno essere ritirati personalmente presso l'Ufficio elettorale del Comune.

Art. 29 (Competenze della Giunta Municipale)

1. Il numero dei seggi e la loro dislocazione, corrispondenti alla ultima consultazione elettorale, così come ogni altro provvedimento necessario alla organizzazione e svolgimento del referendum, sono di competenza della Giunta Municipale.

Art. 30 (Schede)

1. Le schede, di identico colore per lo stesso quesito referendario, sono stampate a cura del Servizio elettorale del Comune. Lo stesso Servizio provvede alla formazione delle liste degli aventi diritto al voto. Tali liste sono autenticate dall'Ufficio comunale per i referendum di cui all'articolo 32.

2. All'avente diritto al voto vengono consegnate tante schede quanti sono i quesiti su cui si svolge il referendum. Il quesito deve essere riprodotto per intero nella scheda a caratteri chiaramente leggibili. E' in facoltà dell'elettore di non partecipare alla votazione per uno o più dei referendum indetti e di non ritirare le relative schede.

3. L'elettore vota tracciando sulla scheda un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.

4. Sono ammessi alla votazione, secondo l'ordine di presentazione, gli elettori iscritti nelle liste del seggio elettorale, previa identificazione mediante presentazione di carta di identità o di altro documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione, purché munito di fotografia, ed esibizione del certificato elettorale. Un componente del seggio può procedere al riconoscimento personale dell'elettore firmando l'apposito registro-elenco.

Art. 31 (Scrutinio)

1. Dichiarata chiusa la votazione, presso ciascun seggio elettorale il Presidente, coadiuvato dagli scrutatori, procede allo spoglio delle schede.

2. Prima di iniziare le operazioni di spoglio delle schede, sull'apposito verbale il Presidente provvede a:

a) attestare il numero degli elettori;

b) accertare il numero dei votanti per ciascun referendum;

c) formare un plico contenente la lista di votazione, il plico dei tagliandi staccati dai certificati elettorali, le schede rimaste, quelle autenticate e quelle non autenticate. Tale plico viene subito rimesso all'Ufficio comunale per i referendum di cui all'art. 32.

3. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, lo spoglio delle schede viene effettuato separatamente per ciascun quesito,

secondo l'ordine cronologico di deposito delle richieste di referendum, riportato nella delibera di indizione dei referendum di cui all'articolo 26, comma 2.

4. Il Presidente legge ad alta voce le risposte date ai quesiti e passa la scheda ad altro scrutatore che insieme al segretario prende nota nella tabella di scrutinio dei voti favorevoli, dei voti contrari, delle schede bianche, dei voti nulli e delle schede nulle. Quando una scheda spogliata non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della stessa il Presidente vi appone immediatamente la propria firma. Sono subito vidimate dal Presidente, con la propria firma, anche le schede nulle e quelle contenenti voti nulli. Il Presidente decide, in via provvisoria, sulla assegnazione o meno dei voti contestati. Gli scrutatori dissenzienti possono far constare nel verbale i motivi del loro dissenso.

5. E' nullo il voto quando la scheda, pur essendo votata in modo da non lasciare dubbi circa la risposta cui l'elettore ha inteso dare il proprio voto, presenti segni o scritture che fanno ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto, oppure non sia del tipo predisposto per la consultazione o non porti la firma di autenticazione. E' nulla la scheda che presenti taluna delle suddette irregolarità e risulti priva della espressione di voto, nonché la scheda che riporti un segno su entrambe le risposte. Sono bianche le schede che non portino alcuna espressione di voto né segni o tracce di scrittura.

6. Le schede nulle, quelle contenenti voti nulli, le schede bianche, quelle contenenti voti contestati e provvisoriamente assegnati e quelle contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati, vengono raccolte, a cura del Presidente, in plichi separati. Il numero delle schede incluse in ciascun plico viene riportato nel verbale.

7. Le altre schede scrutinate vengono raccolte in

gruppi di cento schede e dovranno essere inserite in apposito plico insieme alla tabella di scrutinio, previa verifica della loro concordanza.

8. Effettuato il riscontro della tabella di scrutinio con il numero delle schede spogliate, il risultato dello scrutinio viene riportato nel verbale. Al termine delle operazioni, il Presidente procede alla chiusura del verbale e lo rimette all'Ufficio comunale per i referendum, unitamente ai plichi contenenti le schede spogliate e l'esemplare della tabella di scrutinio e altro materiale e documentazione relativi allo scrutinio stesso.

9. Il Presidente cura che un estratto del verbale del seggio venga contemporaneamente rimesso al Sindaco.

Art. 32 (Ufficio comunale per i referendum e proclamazione dei risultati)

1. Presso l'Ufficio elettorale del Comune si insedia, in pubblica adunanza, l'Ufficio comunale per i referendum, composto dal Segretario Generale del Comune, o suo delegato, da due funzionari designati dal Sindaco e da due esperti estratti a sorte nell'ambito della lista appositamente formata, con il compito di procedere, in base ai verbali degli Uffici elettorali e relativi allegati, e previo esame e decisione sull'assegnazione o meno di voti contestati e provvisoriamente non assegnati, all'accertamento, per ogni quesito, della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto al voto, della somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari, nonché alla conseguente proclamazione del risultati del referendum. Il giorno e l'ora dell'insediamento sono preannunziati con apposito avviso. L'Ufficio potrà avvalersi di personale dipendente comunale per l'espletamento delle incombenze operative.

2. L'Ufficio comunale per i referendum decide sugli eventuali reclami che gli vengono

presentati.

3. Di tutte le operazioni viene redatto verbale in due esemplari, dei quali uno viene depositato presso la Segreteria Generale del Comune in libera visione, secondo le norme sul diritto di accesso agli atti comunali, l'altro viene trasmesso al Sindaco.

4. Il referendum propositivo od abrogativo sono validi se hanno partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto ed hanno esito positivo se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Art. 33 (Effetti)

1. Se il quesito non è stato approvato, cessa l'effetto sospensivo di cui all'articolo 27.

2. Se il quesito è stato approvato, il Consiglio comunale è tenuto a pronunciarsi in merito entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato.

Art. 34 (Norma di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto per la formazione dei seggi elettorali ed ai fini della disciplina delle operazioni di voto e di scrutinio, nonché di ogni altra fattispecie riguardante la consultazione referendaria, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative allo svolgimento dei referendum nazionali.
